



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **770**

Prot. n. S110/lv

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Uso della lingua propria nelle amministrazioni locali di minoranza linguistica. Costituzione degli sportelli linguistici presso le comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Il giorno **15 Aprile 2011** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER**  
**MARTA DALMASO**  
**MAURO GILMOZZI**  
**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**ALESSANDRO OLIVI**  
**FRANCO PANIZZA**  
**UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (*Norme di promozione e di tutela delle minoranze linguistiche locali*) assicura ai cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento dei territori individuati dall'art. 3 della medesima legge il diritto all'effettivo uso della lingua di appartenenza nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli istituti e le società concessionarie operanti sul rispettivo territorio e prevede l'obbligo per gli enti locali di garantire la traduzione nella lingua di minoranza degli atti pubblici e degli atti individuali formati dall'amministrazione e destinati ad uso pubblico.

In particolare, l'art. 16 della legge stabilisce che:

*“1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche, con gli uffici della Provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale, siti nei territori di cui all'articolo 3, o che svolgono funzioni prevalentemente nell'interesse delle popolazioni di minoranza anche se siti al di fuori delle suddette località” [...].*

*2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata nella lingua della minoranza, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in detta lingua, o per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, e nella lingua della minoranza.*

*3. Nei territori di cui all'articolo 3, gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione sono redatti in lingua italiana seguita dal testo nella lingua della minoranza.*

*4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali dei territori di cui all'articolo 3, i membri di tali organi possono usare la lingua della minoranza negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che nella lingua della minoranza.”*

Per il rispetto delle previsioni di legge gli enti destinatari devono quindi disporre di personale in grado di assicurare l'utilizzo scritto e parlato della lingua, nonché di garantire la traduzione degli atti (solo questa seconda attività potrebbe essere svolta anche attraverso strutture esterne all'ente).

Gli enti interessati dall'obbligo di uso della lingua in ambito amministrativo (i comuni di Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga e Vigo di Fassa; Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina; Luserna; i rispettivi comprensori) hanno assicurato l'esercizio effettivo del diritto con mezzi diversi, ossia con il proprio personale o avvalendosi in taluni casi di strutture esterne per la traduzione degli atti.

Per i comuni della Valle di Fassa le attività di promozione della lingua sono state assolve fin dal principio in forma sovracomunale attraverso il comprensorio ai sensi dell'art. 25 della L.P. 6/2008. Attualmente è il Comun General de Fascia che

provvede, secondo le proposte della Consulta ladina, alle azioni di pianificazione linguistica necessarie alla valorizzazione e tutela della lingua, attraverso una struttura formata da quattro unità di personale (tre delle quali già di ruolo) che assicura l'attività di traduzione e contatto in lingua ladina a favore di tutti i comuni interessati del territorio. La spesa per il personale addetto è stata coperta fino al 2010 attraverso diverse fonti di finanziamento attribuite alle comunità di minoranza linguistica dallo Stato, dalla Regione Trentino-Alto Adige (rispettivamente, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e del D.P.Reg. 15 giugno 2006, n. 9/L), dalla Provincia autonoma di Trento e dai comuni, destinate di fatto alla attuazione di specifici progetti di promozione culturale; di tali finanziamenti in parte gli enti potranno disporre anche in futuro

A seguito della costituzione delle comunità previste dalla legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006, n. 3, anche la comunità Alta Valsugana e Bersntol e la Magnifica comunità degli altipiani cimbri hanno proposto di dotarsi di una struttura per assicurare i servizi di traduzione ed effettivo uso della lingua nella comunità stessa e nei comuni di minoranza del territorio; a tal fine, le comunità hanno richiesto di poter assumere nuove unità da adibire alla funzione, da affiancare al personale di cui sono parzialmente già attrezzate essendo subentrate ai comprensori.

L'attività di traduzione e di contatto nella lingua di minoranza assicurata alla popolazione dal personale addetto agli sportelli linguistici, resa obbligatoria per le amministrazioni locali di minoranza linguistica dalla legge provinciale 19 giugno 2008 n. 6, rientra fra le funzioni istituzionali degli enti territoriali e deve avere carattere continuativo, in quanto strumentale all'espletamento dei compiti amministrativi.

La spesa per l'attivazione degli sportelli richiede pertanto di essere coperta attraverso i trasferimenti correnti per l'attività istituzionale.

Rilevata l'opportunità di valorizzare il ruolo delle comunità in particolare per l'esercizio a livello sovracomunale di attività specialistiche che possono essere gestite anche per i comuni del rispettivo territorio, si ritiene di assicurare il trasferimento delle risorse occorrenti alla messa a regime delle strutture di 'sportello linguistico' alle comunità medesime, sui fondi della finanza locale.

In vigore del blocco alle assunzioni previsto dalla legge provinciale 23 del 2007 per tutti gli enti locali, le comunità erano state autorizzate, con deliberazione n. 477 del 5 marzo 2010, ad *“assumere ... figure professionali destinate all'esercizio coordinato di funzioni o servizi nuovi, non rientranti fra quelli assicurati dai Comprensori, nell'interesse anche di Comuni, di soggetti pubblici, enti o istituzioni appartenenti al rispettivo territorio, a condizione che l'esercizio di dette funzioni, le unità di personale occorrenti, le modalità di loro utilizzo, i rapporti finanziari, gli obblighi e garanzie fra la Comunità e gli altri soggetti sia regolato con apposita convenzione ai sensi dell'art. 59 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, e che la copertura della spesa per i nuovi posti sia assicurata dagli enti fruitori del servizio o con risorse proprie di bilancio”*.

Detta deroga era stata pensata anche al fine di favorire, a livello di comunità, la costituzione di strutture adeguate a garantire i servizi linguistici non solo per il nuovo ente, ma anche per il territorio di riferimento.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a, punto 3), della legge finanziaria provinciale 27.12.2010, n. 27, che ha previsto per le comunità *“a decorrere dall'anno 2011 (...) l'impossibilità di assumere personale a tempo determinato e indeterminato”* l'assunzione di personale da parte delle comunità è comunque consentita nei casi di deroga *“disposta nei limiti espressamente stabiliti dal protocollo d'intesa previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale”*, ossia, nei casi previsti dal Protocollo d'intesa di finanza locale per il 2011, che ha salvaguardato anche la deroga prevista dalla predetta deliberazione n. 477 del 2010.

Le comunità territoriali che comprendono i comuni di insediamento storico delle popolazioni ladina, mochena e cimbra hanno rappresentato le misure di intervento necessarie a stabilizzare gli sportelli linguistici, richiedendo in particolare alla Provincia la garanzia di copertura della spesa per il personale attraverso l'assegnazione delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 7/77 e succ. modifiche e chiedendo di poter applicare la deroga al divieto di assunzioni per assumere nuove unità oppure per trasformare in ruolo posti attualmente coperti a tempo determinato.

In particolare:

- con nota prot. n. 1471 del 26 gennaio 2011, la comunità Alta Valsugana e Bersntol chiede il finanziamento per l'assunzione in ruolo di quattro unità di personale di categoria C, livello base, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti linguistici delle minoranza mochena per la comunità ed i tre comuni di Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina, due delle quali già presenti in servizio con contratto a tempo determinato, per un onere complessivo stimato per il 2011 in 114.000 euro; c
- con nota prot. n. 91 del 16 febbraio 2011, la Magnifica comunità degli altipiani cimbri ha chiesto di poter assumere 2 unità di personale della categoria C, con compiti di segreteria, traduzione atti e sportello linguistico;
- con nota prot. n. 896-A12 del 15.03.2011, il Comun general de Fascia ha chiesto il finanziamento corrente per retribuire 4 unità di personale (per una spesa complessiva che per il 2010 è risultata pari a 132.643 euro) e per poter trasformare in posto a tempo indeterminato il posto di funzionario di categoria D base, fino ad ora coperto con una unità assunta a tempo determinato. Come attestato dalla richiesta che ha quantificato la spesa sostenuta nel 2010 e il preventivo per il 2011, alla copertura del costo del personale già in servizio nel corso degli anni 2009 e 2010 era stata destinata parte dei fondi statali, regionali e dei contributi dei comuni di minoranza, conferiti per la realizzazione di singoli 'progetti' a carattere non continuativo.

Per le motivazioni sopra evidenziate, a far data dall'anno 2011 pertanto le somme necessarie a sostenere continuativamente la spesa del personale occorrente alla erogazione del servizio di traduzione nella lingua di minoranza saranno consolidate nell'ambito dei trasferimenti assegnati alle comunità ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7/77 e succ. modifiche.

In assenza di costo storico e di parametri di riferimento sul fabbisogno di personale occorrente per assolvere adeguatamente alle funzioni obbligatorie dirette ad assicurare l'uso effettivo della lingua di minoranza nell'attività amministrativa, in relazione al numero ed alle dimensioni degli enti che devono fornire il servizio dell'utenza, si ritiene congruo assegnare alle comunità per l'anno 2011 il finanziamento occorrente nella misura seguente:

- alla comunità Alta Valsugana e Bersntol, l'importo di 114.000 euro, per la copertura di quattro unità di personale;
- al Comun General de Fascia, tenuto conto del costo storico e del costo contrattuale per unità di personale, l'importo di 140.000 euro, per la copertura della spesa di quattro unità di personale;
- alla Magnifica comunità degli altipiani cimbri, tenuto conto del numero degli enti interessati dal servizio, l'importo di 35.000 euro per la copertura di una unità di personale;

Il finanziamento è quantificato in relazione alle richieste degli enti,.

Tutto ciò premesso:

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto gli articoli 3 e 16 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6;
- visto l'articolo 3 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7;
- richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 477 del 05.03.2010;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di prendere atto della attivazione, per le motivazioni meglio espresse in premessa, presso la comunità Alta Valsugana e Bersntol, il Comun General de Fascia e la Magnifica comunità degli altipiani cimbri delle strutture amministrative addette alle funzioni previste dall'art. 16 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6, e della facoltà di assunzione di personale consentita la deliberazione della Giunta provinciale n. 477 del 05.03.2010;
2. di assegnare ai seguenti beneficiari, per la copertura della spesa per la stabilizzazione delle strutture di cui al punto 1, gli importi a fianco indicati:

Ente beneficiario	Importo assegnato
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	Euro 114.000,00.=
Comun General de Fascia	Euro 140.000,00.=
Magnifica comunità degli altipiani cimbri	Euro 35.000,00.=
TOTALE	Euro 289.000,00.=

3. di far fronte alla spesa derivante dalle assegnazioni disposte al punto 2, complessivamente pari a Euro 289.000,00.=, assumendo il corrispondente impegno sul capitolo 206500 del bilancio provinciale 2011;
4. di disporre che a decorrere dall'anno 2012 le somme necessarie a sostenere continuativamente la spesa delle unità di personale occorrente alla erogazione del servizio saranno consolidate nell'ambito dei trasferimenti assegnati alle comunità per il sostegno della parte corrente del bilancio;
5. di stabilire che l'erogazione delle somme assegnate venga effettuata in un'unica soluzione ad intervenuta esecutività del presente provvedimento.

MF - MGB